CAMERA DEI DEPUTATI N. **2805**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Disposizioni per la rigenerazione e il ripopolamento delle aree interne e montane, il rafforzamento dei servizi di cittadinanza e la promozione dello sviluppo locale sostenibile

Presentata il 18 febbraio 2026

ONOREVOLI DEPUTATI ! – La presente proposta di legge reca disposizioni organiche per la rigenerazione e il ripopolamento delle aree interne e montane, il rafforzamento dei servizi di cittadinanza e la promozione di uno sviluppo locale sostenibile, in coerenza con la Strategia nazionale per le aree interne (SNAI).

L'iniziativa si colloca nel solco di una riflessione ormai consolidata sul ruolo delle aree interne per la tenuta complessiva del sistema Paese. Tali territori rappresentano circa il 60 per cento della superficie nazionale e accolgono oltre tredici milioni di abitanti. La distanza dai centri erogatori di servizi pubblici essenziali e dai poli di sviluppo ha prodotto, nel tempo, lo spopolamento, la contrazione delle opportunità occupazionali, l'indebolimento del tessuto economico e sociale e la crescente fragilità dei presìdi territoriali, con costi diretti e indiretti per l'intera comunità nazionale.

In questo contesto, la presente proposta di legge persegue un cambio di paradigma rispetto al passato, superando interventi episodici o meramente compensativi, per delineare una politica nazionale stabile, integrata e misurabile nel tempo.

L'obiettivo è quello di intrecciare in modo strutturale i servizi pubblici di cittadinanza, lo sviluppo economico locale, i nuovi assetti di governo multilivello e l'innovazione sociale e digitale, correggendo le rigidità e le frammentazioni emerse nella precedente stagione di attuazione della SNAI e valorizzando, al contempo, la cooperazione istituzionale e territoriale e la messa a sistema delle risorse disponibili. Rendere, dunque, i territori interni luoghi attrattivi per vivere, lavorare e investire, in un con-

testo di piena coesione territoriale e di sostenibilità ambientale.

Elemento qualificante dell'impianto della presente proposta di legge è l'assunzione del principio di prossimità territoriale quale criterio ordinatore delle politiche pubbliche per le aree interne. L'accessibilità ai servizi pubblici essenziali viene declinata attraverso soglie temporali di percorrenza sostenibile, differenziate per tipologia di area, e adottata come riferimento per orientare gli investimenti, la programmazione e la valutazione.

In tale prospettiva, appare rilevante sottolineare come le aree interne non presentino una connotazione intrinsecamente negativa, ma abbiano progressivamente assunto caratteristiche di marginalità in conseguenza di processi di sviluppo economico non adeguatamente governati nel secondo dopoguerra. La concentrazione delle attività produttive e dei servizi nei poli urbani maggiori, unitamente a dinamiche infrastrutturali e insediative non sempre coerenti con un equilibrato assetto territoriale, hanno determinato fenomeni di spopolamento e di rarefazione dei servizi nonché la progressiva erosione del capitale umano in ampie porzioni del territorio nazionale.

Con una lettura retrospettiva, può affermarsi che ai processi di ricostruzione *post*-bellica, di industrializzazione e di crescita economica non abbia corrisposto un altrettanto incisivo governo delle trasformazioni territoriali, urbanistiche e infrastrutturali. Ne è derivata una polarizzazione dello sviluppo che ha finito per accentuare i divari tra le aree centrali e le aree interne, trasformando queste ultime, nel tempo, in ambiti caratterizzati da fragilità strutturali.

A oltre dieci anni dall'avvio della SNAI, che ha rappresentato un rilevante momento di innovazione nelle politiche di coesione territoriale, il quadro evidenzia risultati differenziati e, in numerosi contesti, ancora insufficienti a invertire stabilmente le tendenze demografiche ed economiche negative. A tali criticità si sono aggiunti fattori ulteriori, quali l'accentuarsi della crisi demografica, il peggioramento del dissesto idrogeologico anche in relazione ai cambiamenti climatici, nonché le tensioni energetiche e ambientali che incidono in misura significativa sui territori meno infrastrutturati.

La rilevanza quantitativa e qualitativa delle aree interne impone di considerare la loro condizione non come questione marginale, bensì quale elemento strutturale della tenuta complessiva del Paese. In questo quadro, pur riconoscendo il contributo fornito dagli interventi attuati nell'ambito della SNAI e, più recentemente, dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), emerge l'esigenza di un rafforzamento e di una sistematizzazione delle politiche dedicate, in grado di incidere con maggiore continuità e profondità sui fattori di declino.

La presente proposta di legge individua nella valorizzazione della cultura, intesa in senso ampio quale patrimonio storico, urbano, produttivo, artigianale, ambientale ed europeo, una delle principali leve strategiche per la rigenerazione dei territori. La cultura policentrica e territoriale che caratterizza il Paese rappresenta, infatti, un fattore distintivo e competitivo, capace di generare coesione sociale, attrattività e nuove opportunità economiche.

Nel corso dei decenni, numerosi saperi e pratiche produttive locali sono stati progressivamente abbandonati o marginalizzati; tuttavia, permangono nei territori segni, materiali e immateriali, e reti di relazioni e competenze che possono essere riattivati e valorizzati in una prospettiva di sviluppo sostenibile. In tale ottica, la rigenerazione non può limitarsi al recupero fisico dei borghi o degli edifici di pregio, ma deve accompagnarsi alla ricostituzione di comunità vive e dinamiche, evitando il rischio di una mera musealizzazione dei territori.

Elemento centrale dell'impianto della presente proposta di legge è, pertanto, il rafforzamento delle reti territoriali, intese quali sistemi di relazioni tra soggetti pubblici e privati, istituzioni culturali, realtà associative ed economiche. La valorizzazione delle reti storiche e la promozione di nuove reti, in una logica di cooperazione e di integrazione, costituiscono strumenti es-

senziali per trasformare dinamiche di competizione territoriale in processi di crescita condivisa.

In tale contesto, un ruolo significativo può essere svolto da una pluralità di attori radicati nei territori, tra cui le fondazioni di origine bancaria, i consorzi di bonifica, il sistema delle dimore storiche, le università popolari, i marchi storici, le associazioni pro loco, le comunità energetiche, le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), nonché da iniziative culturali e tradizionali che contribuiscono alla vitalità sociale ed economica delle comunità.

Coerentemente con il principio di prossimità, la presente proposta di legge dedica specifica attenzione anche al rafforzamento delle reti dei servizi sanitari e sociosanitari nelle aree interne, valorizzando strumenti integrativi rispetto ai presìdi tradizionali, quali la telemedicina, il teleconsulto, il telemonitoraggio, le *équipe* mobili e il potenziamento delle farmacie rurali, nel rispetto delle competenze regionali e in armonia con gli indirizzi nazionali in materia di programmazione sanitaria. In tal modo, si intende assicurare un livello adeguato di tutela della salute e di presa in carico delle fragilità, quale condizione imprescindibile per rendere effettivo il diritto di cittadinanza nei territori più periferici.

In coerenza con tale impostazione, la presente proposta di legge rafforza il coinvolgimento delle ASP e, più in generale, dei soggetti del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, i quali sono chiamati a concorrere, nell'ambito delle rispettive competenze e in raccordo con le regioni, le aziende sanitarie e gli enti locali, al rafforzamento dei servizi di prossimità e alla continuità delle prestazioni sociali e sociosanitarie, anche attraverso modelli collaborativi e forme di partenariato istituzionale. La valorizzazione di tali soggetti è finalizzata a rendere più stabile la capacità di risposta territoriale, soprattutto nei contesti montani e ultraperiferici.

Sul piano sociale e demografico, la presente proposta di legge istituisce una clausola sociale per le aree interne, intesa come insieme coordinato di misure selettive e territorialmente mirate, con priorità per i comuni più distanti dai servizi e con maggiori criticità demografiche e occupazionali. In via sperimentale e previa valutazione di impatto, è inoltre prevista la possibilità di introdurre misure di agevolazione fiscale per favorire il rientro o il trasferimento della residenza nelle aree interne, nonché per sostenere percorsi di insediamento lavorativo e imprenditoriale. Viene, altresì, valorizzato il ruolo delle politiche di accoglienza e integrazione, quale leva di rigenerazione demografica e coesione sociale.

La presente proposta di legge rafforza gli interventi di sviluppo locale attraverso strumenti di semplificazione e accompagnamento alle iniziative economiche, promuove la multifunzionalità delle attività d'impresa nei territori interni e disciplina forme di collaborazione pubblico-privata e partenariati sociali, anche mediante gli istituti della co-programmazione e co-progettazione previsti dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, valorizzando, in tale cornice, anche il concorso delle ASP e degli altri soggetti del sistema integrato dei servizi sociali.

Ampio spazio è riservato alla valorizzazione delle risorse territoriali in chiave agricola e forestale, comprendendo le misure per l'insediamento dei giovani, il rafforzamento della Banca della terra e gli strumenti di pianificazione e certificazione delle risorse naturali nonché i pagamenti per i servizi ecosistemici e le azioni a sostegno delle filiere territoriali integrate.

Per garantire efficacia, trasparenza e misurabilità, la presente proposta di legge introduce un sistema comune di indicatori di risultato e di impatto, istituisce una banca di dati delle buone pratiche e prevede una valutazione indipendente biennale, con la presentazione alle Camere di una relazione sugli esiti e sul conseguimento degli obiettivi. In particolare, la banca di dati e gli strumenti di diffusione delle buone pratiche sono resi accessibili anche ai soggetti territoriali coinvolti nell'attuazione, al fine di favorirne la replicabilità e il miglioramento continuo.

La presente proposta di legge dà attuazione al documento « Rigenerazione e ripopolamento delle aree territoriali marginali. Osservazioni e proposte », approvato dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) in data 26 giugno 2025, recependo altresì gli esiti della giornata di studio « Aree interne, nuovo paradigma di sviluppo: un mondo "non" a parte », del 28 ottobre 2025, e i contenuti del documento di analisi « La politica nazionale per le aree interne (SNAI): analisi dello stato dell'arte e indicazioni di policy », elaborato dalla società Eutalia Spa. Esso si presenta, pertanto, come esito di un percorso di confronto istituzionale ampio, che ha coinvolto le amministrazioni centrali e regionali, gli enti locali, le parti sociali, gli enti del Terzo settore e la comunità scientifica.

La coerenza con la SNAI e con il quadro di programmazione dell'Unione europea e nazionale rappresenta un elemento qualificante del provvedimento, che si prefigge di evitare sovrapposizioni e frammentazioni, orientando gli interventi verso obiettivi chiari, misurabili e condivisi.

La presente proposta di legge si compone di ventisette articoli, raggruppati in otto capi, il cui contenuto è di seguito illustrato.

Il capo I (articoli da 1 a 7) reca le disposizioni generali.

L'articolo 1 prevede le finalità della proposta di legge, individuando nella rigenerazione e nel ripopolamento delle aree interne e montane l'obiettivo prioritario, da perseguire mediante la garanzia dei diritti di cittadinanza, la riduzione dei divari territoriali, il sostegno allo sviluppo economico sostenibile e il rafforzamento della coesione sociale e territoriale. La disposizione colloca espressamente la proposta di legge nel solco della SNAI e ne assicura la coerenza con i princìpi costituzionali di eguaglianza sostanziale e solidarietà territoriale, nonché con gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale sanciti dall'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'articolo 2 reca le definizioni fondamentali. In particolare, la disposizione definisce le « aree interne » sulla base della classificazione dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) adottata nella SNAI per il ciclo di programmazione 2021-2027 e individua i « servizi pubblici essenziali » in relazione ai diritti della persona costituzionalmente tutelati. Sono, inoltre, introdotte le nozioni di « prossimità territoriale » e di « soglie temporali di percorrenza sostenibile, differenziate per tipologia di area », quali criteri di riferimento per l'organizzazione dei servizi e per l'accesso equo ai servizi pubblici essenziali.

L'articolo 3 indica i princìpi generali di attuazione della presente proposta di legge, fondati sulla sussidiarietà, sulla semplificazione amministrativa, sull'integrazione delle politiche pubbliche e sulla cooperazione istituzionale. La prossimità territoriale è assunta quale criterio ordinatore delle politiche per le aree interne, orientando l'organizzazione dei servizi secondo logiche di accessibilità e integrazione.

Le aree interne sono qualificate come sistemi policentrici basati su reti di centri minori interconnessi e lo sviluppo dell'economia sociale è riconosciuto quale fattore strategico per la coesione territoriale, con particolare valorizzazione delle cooperative di comunità quali strumenti di rigenerazione e sviluppo sostenibile.

L'articolo 4 introduce i modelli di prossimità territoriale e di policentrismo come modelli sistemici flessibili che integrano la sostenibilità, la gestione del territorio, il governo del territorio e l'autosufficienza e quali riferimenti metodologici per l'organizzazione dei servizi di cittadinanza nelle aree interne, valorizzando in termini non prescrittivi il paradigma della cosiddetta « città dei quindici minuti ».

In coerenza con la SNAI, l'accesso ai servizi pubblici essenziali è assunto quale indicatore di qualità della vita, mediante l'introduzione di soglie temporali di percorrenza sostenibile, differenziate per tipologia di servizi, utilizzate per orientare gli investimenti, l'allocazione delle risorse e le attività di monitoraggio e valutazione, anche ai fini dei livelli essenziali delle prestazioni e dei livelli essenziali delle prestazioni sociali.

La disposizione riconosce, inoltre, i modelli integrati di sanità e *welfare* territoriale e promuove il coinvolgimento degli enti locali, delle ASP e degli enti del Terzo settore attraverso strumenti di partenariato, prevedendo il monitoraggio degli impatti degli interventi.

L'articolo 5 promuove misure volte a garantire il diritto allo studio e la continuità dell'offerta formativa nelle aree interne, rurali e montane.

La disposizione sostiene la riorganizzazione e il dimensionamento dei plessi scolastici a ridotta popolazione, l'adozione di modelli didattici innovativi, anche digitali, e il coordinamento con le politiche dei trasporti scolastici, in coerenza con la SNAI e nel rispetto del principio di invarianza finanziaria.

L'articolo 6 introduce misure per rafforzare l'accessibilità e la mobilità nelle aree interne e montane, quali condizioni essenziali per l'accesso ai servizi di cittadinanza e la riduzione dei divari territoriali, prevedendo il potenziamento del trasporto pubblico locale, il sostegno ai servizi di trasporto sociale, la valorizzazione delle infrastrutture strategiche, compresi gli aeroporti minori, e l'integrazione delle politiche dei trasporti e delle politiche sociali, sanitarie ed educative.

L'articolo 7 introduce una disciplina organica in materia di rigenerazione urbana nelle aree interne e montane, qualificandola quale principio fondamentale del governo del territorio e strumento operativo per il contrasto dello spopolamento, della marginalizzazione e della polarizzazione insediativa. La rigenerazione urbana opera quale leva per migliorare la qualità della vita delle comunità locali, promuovendo il recupero e il riuso del patrimonio edilizio esistente e la riduzione del consumo di nuovo suolo. La disposizione valorizza i princìpi della prossimità territoriale e del policentrismo quali criteri ordinatori degli interventi, promuovendo assetti territoriali fondati sulla complementarità tra i centri e sull'equilibrata distribuzione di servizi, funzioni e opportunità. Sono inoltre previste misure di premialità per i progetti che perseguano obiettivi pubblici misurabili, con particolare riferimento all'efficienza energetica, alla sicurezza degli edifici, all'edilizia residenziale pubblica e sociale, ai servizi di prossimità e al coinvolgimento delle comunità locali e degli enti del Terzo settore. La disposizione inoltre affida ai comuni un ruolo centrale nella programmazione degli interventi e prevede forme stabili di coordinamento istituzionale, rinviando a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri e delle modalità operative.

Il capo II (articoli da 8 a 11) disciplina la *governance* multilivello e le misure di rafforzamento della capacità amministrativa.

L'articolo 8 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina nazionale per le aree interne, con funzioni di indirizzo strategico, coordinamento e monitoraggio dell'attuazione della presente proposta di legge. La disposizione stabilisce altresì la composizione e le modalità di nomina dei componenti della Cabina nazionale, prevedendo una struttura rappresentativa delle amministrazioni centrali competenti, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali nonché la partecipazione di rappresentanti designati dal CNEL, espressione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, degli enti del Terzo settore, del sistema delle ASP e degli altri soggetti del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali. Sono inoltre definite la durata e la gratuità dell'incarico, la periodicità delle riunioni e la possibilità di invitare soggetti esterni portatori di competenze specifiche. Nell'ambito della Cabina nazionale, al fine di assicurare la partecipazione e il confronto con tutte le forze sociali, è istituito il Tavolo di coordinamento per il partenariato sociale.

L'articolo 9 attribuisce alle regioni la competenza ad adottare piani strategici subregionali, di durata settennale, elaborati sulla base di bacini di prossimità, promuovendo il coinvolgimento degli enti territoriali e prevedendo il concorso delle province, nell'ambito delle rispettive funzioni,

mediante attività di supporto tecnico-amministrativo e di assistenza alla programmazione, all'attuazione e al monitoraggio dei piani medesimi.

L'articolo 10 incentiva l'esercizio in forma associata delle funzioni relative alla transizione digitale nei comuni delle aree interne e montane; a tale fine, sono previsti la nomina congiunta del Responsabile per la transizione digitale, l'istituzione in forma associata dell'ufficio per la transizione digitale e l'accesso prioritario alle misure di supporto tecnico, formativo e finanziario previste, demandando a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei requisiti organizzativi e professionali, dei livelli minimi di qualità e accessibilità e dei meccanismi di premialità.

L'articolo 11 prevede programmi strutturati di formazione e affiancamento operativo per le amministrazioni interessate e affida alla Cabina nazionale per le aree interne il monitoraggio della qualità amministrativa mediante indicatori comparativi, prevedendo la pubblicazione annuale di un rapporto sui risultati conseguiti.

Il capo III (articoli da 12 a 16) introduce le misure di semplificazione amministrativa, sostegno all'impresa e promozione del lavoro.

L'articolo 12 istituisce la figura del *tutor* pubblico d'impresa, operante presso lo Sportello unico territoriale per le aree interne, istituito ai sensi dell'articolo 14, a cui sono assegnate funzioni di assistenza ai soggetti proponenti per la gestione delle procedure autorizzative e l'avvio operativo dell'attività. Per i progetti asseverati si prevede inoltre l'applicazione del silenzio assenso decorso il termine di sessanta giorni, salvaguardando i vincoli in materia di tutela ambientale, paesaggistica, culturale e di sicurezza. Infine, il comma 2 dispone che gli enti locali possono mettere a disposizione delle associazioni di rappresentanza le risorse e gli strumenti funzionali allo svolgimento delle attività di promozione imprenditoriale, assistenza e tutoraggio in favore dei soggetti proponenti, a supporto dell'elaborazione del piano di impresa, secondo modalità definite in sede convenzionale.

L'articolo 13 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono attivare interventi a sostegno delle imprese delle aree interne, anche mediante risorse derivanti dai fondi di coesione, prevedendo misure finanziarie, fiscali e occupazionali, nonché azioni di assistenza tecnica e formazione, e favorendo il mantenimento dei presìdi territoriali di prossimità nel settore del credito.

L'articolo 14 istituisce presso le unioni di comuni lo Sportello unico territoriale per le aree interne, quale punto di accesso unitario per i procedimenti amministrativi relativi agli interventi localizzati in tali territori, con compiti di coordinamento delle autorizzazioni, dei pareri e delle conferenze di servizi, al fine di garantire la certezza dei tempi e la gestione digitale delle istanze.

L'articolo 15 prevede la definizione di una classificazione delle attività economiche volta all'attribuzione di codici ATECO specifici per le attività multifunzionali, promossa dall'ISTAT in raccordo con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, per consentire alle imprese delle aree interne di svolgere attività integrate e plurisettoriali, in coerenza con le caratteristiche economiche di tali territori e con l'obiettivo di rafforzare la sostenibilità e l'occupazione.

L'articolo 16 promuove le forme di collaborazione pubblico-privata e i partenariati speciali, in via sussidiaria rispetto al ricorso alle strutture proprie delle amministrazioni interessate, prevedendo la predisposizione di schemi tipo e clausole uniformi da parte della Cabina nazionale per le aree interne e favorendo, altresì, il ricorso agli strumenti di co-programmazione e co-progettazione con gli enti del Terzo settore nonché con le associazioni di rappresentanza delle categorie economiche comparativamente più rappresentative e agli accordi per la gestione e il riuso di beni comuni.

Il capo IV (articoli 17 e 18) reca le misure a carattere sociale e demografico, dirette a contrastare lo spopolamento.

L'articolo 17 istituisce la clausola sociale per le aree interne, definendone le finalità e i criteri di priorità, individua le categorie

di destinatari e valorizza i progetti di accoglienza e integrazione quali strumenti di rigenerazione demografica. Prevede, inoltre, la facoltà per le amministrazioni di introdurre criteri di priorità, premialità o riserva nei bandi e nelle misure finanziate con le risorse destinate alle aree interne.

L'articolo 18 prevede, in via sperimentale e previa valutazione di impatto, la possibilità di introdurre agevolazioni fiscali in favore di soggetti che trasferiscono la residenza o rientrano dall'estero per svolgere attività lavorative, professionali o imprenditoriali nelle aree interne e montane nonché in favore dei pensionati che vi trasferiscono o riacquistano la residenza, demandando a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle misure, nel rispetto dei vincoli normativi dell'Unione europea e di finanza pubblica.

Il capo V (articoli da 19 a 21) disciplina gli interventi in materia di agricoltura e foreste, filiere territoriali e servizi ecosistemici.

L'articolo 19 istituisce un fondo per l'insediamento dei giovani in agricoltura e rafforza la Banca della terra, prevedendo anche forme di gestione unitaria dei terreni e il possibile coinvolgimento di università ed enti pubblici di ricerca. La disposizione promuove inoltre strumenti di pianificazione, certificazione e gestione integrata delle risorse naturali, con particolare riguardo alle risorse boschive, forestali e idriche.

L'articolo 20 istituisce i « pagamenti per i servizi ecosistemici », quali strumenti di remunerazione delle prestazioni rese nell'interesse collettivo in materia di tutela ambientale e presidio del territorio, demandando a un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, la disciplina attuativa nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

L'articolo 21 sostiene lo sviluppo delle filiere territoriali integrate, promuovendo la cooperazione tra le imprese, gli enti locali e gli enti del Terzo settore e collegando l'attuazione degli interventi alla programmazione unitaria delle risorse.

Il capo VI (articoli 22 e 23) reca misure sul sostegno all'abitare, sul patrimonio e sulla dimensione digitale.

L'articolo 22 sostiene lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili nelle aree interne e montane, quale strumento di coesione, sostenibilità e riduzione dei costi energetici, nel rispetto della normativa vigente e in coordinamento con la programmazione nazionale, regionale e locale.

L'articolo 23 promuove la diffusione della connettività a banda ultra-larga e l'accessibilità dei servizi pubblici digitali nelle aree interne e montane, valorizzando il progetto « Polis » – Case dei servizi di cittadinanza digitale, di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, quale strumento di prossimità, e sostenendo lo sviluppo della sanità digitale e della telemedicina, in coerenza con la programmazione nazionale e il coordinamento della Cabina nazionale per le aree interne.

Il capo VII (articoli da 24 a 26) disciplina il finanziamento, il monitoraggio e la valutazione delle misure previste dalla proposta di legge.

L'articolo 24 individua le fonti di finanziamento, richiamando le risorse statali iscritte in apposito fondo pluriennale per le aree interne e montane, l'integrazione programmata delle risorse derivanti dall'Unione europea e nazionali del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo Plus, del Fondo per lo sviluppo e la coesione sociale e del PNRR, e le risorse regionali e locali, affidando alla Cabina nazionale per le aree interne il coordinamento e la programmazione unitaria al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni.

L'articolo 25 prevede l'adozione di un sistema comune di indicatori di risultato e di impatto e l'istituzione di una banca di dati delle buone pratiche presso la Cabina nazionale per le aree interne, rinviando a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione delle modalità di funzionamento e il raccordo con i sistemi informativi esistenti.

L'articolo 26 introduce una valutazione indipendente biennale sugli effetti delle misure della proposta di legge e prevede la presentazione alle Camere, a cura della Cabina nazionale per le aree interne, di una relazione biennale sugli esiti della valutazione e sul conseguimento degli obiettivi della SNAI, che è pubblicata nei siti *internet* istituzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle amministrazioni competenti.

Il capo VIII, all'articolo 27, reca una disposizione finale che assicura il coordinamento con la SNAI e con gli altri strumenti di programmazione dell'Unione europea e nazionale nonché, ove compatibile, con il Piano strategico della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, attribuendo alla Cabina nazionale per le aree interne le funzioni di raccordo.

In sede di esame parlamentare potrà essere valutata l'opportunità di individuare ulteriori risorse finanziarie a valere sul bilancio dello Stato, ai fini di una più stabile e sistematica attuazione delle misure previste.

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CNEL

—

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge reca disposizioni volte a promuovere la rigenerazione e il ripopolamento delle aree interne e montane del territorio nazionale, al fine di garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cittadinanza, ridurre i divari territoriali, favorire lo sviluppo economico sostenibile e rafforzare la coesione sociale e territoriale.

2. Le disposizioni della presente legge sono attuate in coerenza con la Strategia nazionale per le aree interne (SNAI) e con gli obiettivi di coesione territoriale di cui all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea nonché con i princìpi di cui all'articolo 3, secondo comma, e 119, quinto comma, della Costituzione.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) « aree interne »: i territori comunali classificati come comuni intermedi, periferici o ultraperiferici secondo le definizioni adottate dall'Istituto nazionale di statistica nell'ambito della SNAI per il ciclo di programmazione 2021-2027, di cui alla decisione di esecuzione della Commissione C (2022) 4787, del 15 luglio 2022, anche quando tali comuni esercitano funzioni in forma associata, e caratterizzati da una significativa distanza dai centri di offerta dei servizi pubblici essenziali;

b) « servizi pubblici essenziali »: i servizi pubblici volti a garantire il godimento

dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, all'istruzione, alla libertà di circolazione, alla connettività digitale e alla sicurezza territoriale;

c) « prossimità territoriale »: il criterio secondo cui il sistema dei servizi deve essere organizzato per avvicinarsi al cittadino attraverso servizi itineranti, servizi di telemedicina e centri multiservizi, anziché costringere il cittadino stesso a spostarsi per raggiungere i poli o i centri urbani;

d) « soglie temporali di percorrenza sostenibile, differenziate per tipologia di area »: il tempo ottimale di percorrenza per accedere a un servizio pubblico essenziale senza pregiudicare lo svolgimento delle altre attività quotidiane o indurlo ad abbandonare il territorio. Esse definiscono l'intervallo temporale massimo entro il quale l'accesso ai servizi è garantito in condizioni di equità, senza che gli oneri dello spostamento costituiscano una limitazione all'esercizio dei diritti o un fattore di espulsione demografica che favorisce lo spopolamento. Tali soglie, tenuto conto delle diverse tipologie dei servizi, sono distinte in tre livelli di intensità operativa ai sensi dell'articolo 4.

Art. 3.

(Princìpi generali)

1. La presente legge reca disposizioni fondate sui princìpi di sussidiarietà verticale e orizzontale, di semplificazione amministrativa, di integrazione delle politiche pubbliche, di partecipazione civica e di cooperazione istituzionale tra i diversi livelli di governo e gli enti operanti a livello territoriale.

2. La prossimità territoriale costituisce criterio ordinatore delle politiche pubbliche per le aree interne. I servizi e le funzioni pubbliche sono organizzati secondo princìpi di accessibilità, integrazione e decentramento, al fine di ridurre i tempi e le distanze di accesso per i cittadini e di favorire soluzioni di prossimità coerenti

con le caratteristiche demografiche, morfologiche e insediative dei territori.

3. Le aree interne sono considerate sistemi policentrici composti da reti di centri minori interconnessi tra loro. Ciascun centro svolge funzioni specifiche e si specializza in determinati servizi, secondo modelli di complementarità e integrazione funzionale, al fine di garantire un assetto territoriale equilibrato, efficiente e sostenibile.

4. La presente legge riconosce altresì lo sviluppo dell'economia sociale quale fattore strategico per la coesione territoriale. In tale ambito, è valorizzato il ruolo delle cooperative di comunità, quali strumenti per la rigenerazione territoriale, la promozione della cittadinanza attiva e lo sviluppo economico e sociale sostenibile.

Art. 4.

(Modelli di prossimità territoriale)

1. Nell'attuazione della presente legge, l'organizzazione dei servizi di cittadinanza nelle aree interne attiene, in termini orientativi e metodologici, ai modelli di prossimità urbana e territoriale riconosciuti a livello nazionale ed europeo, finalizzati a garantire l'accesso ai servizi pubblici essenziali in condizioni di sostenibilità, integrazione e qualità della vita.

2. Ai fini di cui al comma 1, può essere assunto quale riferimento concettuale il paradigma della cosiddetta « città dei quindici minuti », inteso quale modello teorico di pianificazione urbana dell'accessibilità ai servizi pubblici essenziali e non quale modello rigidamente applicabile o fondato su soglie temporali uniformi.

3. In conformità alla SNAI e ai modelli europei in materia di coesione territoriale, l'accesso ai servizi pubblici essenziali è assunto quale indicatore di qualità della vita e di efficienza del sistema territoriale. A tale fine, sono adottate le seguenti soglie temporali di percorrenza sostenibile, differenziate per tipologia di area, tenuto conto della gerarchizzazione dei servizi:

a) quindici minuti, per i servizi di prossimità quali la scuola primaria, la far-

macia o la farmacia rurale, il medico di medicina generale e l'ufficio postale;

b) trenta minuti, per i servizi intermedi quali la scuola secondaria di primo e di secondo grado, il poliambulatorio, la stazione ferroviaria e l'autostazione;

c) quarantacinque minuti, per i servizi specialistici quali l'ospedale dotato di dipartimento di emergenza-urgenza, l'università e la stazione ferroviaria per l'alta velocità.

4. Il miglioramento della prossimità ai servizi pubblici essenziali costituisce un criterio prioritario per l'orientamento degli investimenti pubblici, per la valutazione delle politiche territoriali e per l'allocazione delle risorse nazionali e dell'Unione europea nelle aree interne. I parametri e gli indicatori di prossimità concorrono al sistema di monitoraggio e valutazione di cui agli articoli 26 e 27 della presente legge e sono utilizzati, ove compatibile, ai fini della definizione, dell'aggiornamento e della valutazione territoriale dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS), in coerenza con i fabbisogni *standard* e le caratteristiche demografiche e territoriali.

5. Con riferimento alla prossimità ai servizi sanitari e sociosanitari, le regioni, le aziende sanitarie locali e le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, adottano modelli integrati di sanità e *welfare* territoriale che prevedono presìdi di prossimità, anche attraverso forme organizzative innovative e flessibili rispetto ai contesti urbani, nel rispetto delle competenze regionali e delle linee guida nazionali. Sono riconosciuti quali strumenti ordinari e complementari di accesso ai servizi sanitari e sociosanitari:

a) la medicina generale e pediatrica organizzata in rete territoriale;

b) i presìdi sanitari diffusi e le *équipe* multiprofessionali mobili, anche in collaborazione con le ASP;

c) i servizi di telemedicina, teleconsulto e telemonitoraggio;

d) le farmacie rurali quali presìdi sociosanitari di prossimità;

e) i servizi di emergenza-urgenza, compreso l'elisoccorso, adeguati alle condizioni morfologiche e di accessibilità dei territori.

6. I modelli organizzativi di cui al comma 5 concorrono al rispetto dei parametri di prossimità temporale ai servizi pubblici essenziali e sono considerati equivalenti, ai fini della programmazione e del monitoraggio, ai presìdi tradizionali. Essi sono prioritariamente realizzati potenziando le strutture pubbliche esistenti nel territorio e, se necessario, associandosi con territori limitrofi.

7. Le amministrazioni pubbliche favoriscono prioritariamente i comuni e, ove necessario, il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, previsti dall'articolo 4 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle ASP e degli altri soggetti del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, nonché delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche comparativamente più rappresentative, attraverso gli strumenti della co-programmazione e della co-progettazione ai sensi dell'articolo 55 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché mediante accordi e forme di partenariato istituzionale finalizzati al rafforzamento dei servizi di prossimità.

8. Ogni intervento attuato ai sensi della presente legge è soggetto al monitoraggio e alla valutazione degli impatti sociali, territoriali ed economici, secondo criteri di trasparenza, compatibilità ed evidenza pubblica.

Art. 5.

(Misure per l'istruzione nelle aree interne, rurali e montane)

1. Al fine di garantire il diritto allo studio, la continuità dell'offerta formativa e la riduzione dei divari territoriali nelle aree interne, rurali e montane, lo Stato, in coerenza con la SNAI, promuove misure volte a sostenere e rafforzare il sistema dell'i-

struzione nei territori caratterizzati da bassa densità abitativa e da condizioni di svantaggio territoriale.

2. Le misure di cui al comma 1 sono finalizzate, in particolare:

a) al sostegno, alla riorganizzazione e al dimensionamento dei plessi scolastici caratterizzati da ridotta popolazione scolastica, favorendo soluzioni flessibili e integrate a livello territoriale, per garantire il pieno diritto allo studio, in attuazione dell'articolo 34 della Costituzione, anche incentivando la piena accessibilità alle strutture scolastiche nell'arco della giornata, favorendone l'utilizzo per attività educative e sociali;

b) allo sviluppo di modelli didattici e organizzativi innovativi, anche mediante l'utilizzo di strumenti digitali e di forme di didattica integrata e a distanza, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni;

c) alla progressiva digitalizzazione delle attività didattiche e amministrative delle istituzioni scolastiche operanti nei territori interessati;

d) al coordinamento con le politiche per i trasporti scolastici, per l'accessibilità ai servizi educativi e per il sostegno agli studenti.

3. Le misure di cui al presente articolo sono attuate previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.

(Misure per i trasporti e la mobilità nelle aree interne e montane)

1. Al fine di garantire l'accessibilità ai servizi pubblici essenziali, la mobilità delle persone e delle merci e la riduzione dei divari territoriali, lo Stato, in coerenza con la SNAI, promuove misure volte a sostenere e rafforzare i sistemi di trasporto e di

mobilità nelle aree interne e montane, con particolare attenzione ai territori caratterizzati da bassa densità abitativa, marginalità geografica e difficoltà di collegamento.

2. Le misure di cui al comma 1 sono finalizzate, in particolare:

a) al potenziamento e alla razionalizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, anche attraverso modelli flessibili, integrati e a domanda, idonei a rispondere alle specifiche esigenze dei territori a domanda debole;

b) al sostegno dei servizi di trasporto sociale, anche in collaborazione con gli enti del Terzo settore e gli altri soggetti del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, al fine di garantire la mobilità delle persone in condizioni di fragilità, non autosufficienza o svantaggio sociale;

c) alla valorizzazione e al miglior utilizzo delle infrastrutture di collegamento strategiche per le aree interne, ivi compresi gli aeroporti minori, in quanto presìdi di accessibilità territoriale e strumenti di connessione con i poli regionali e nazionali;

d) all'integrazione delle politiche dei trasporti e delle politiche sociali, sanitarie, educative e del lavoro, al fine di assicurare la continuità e l'effettiva fruibilità dei servizi di cittadinanza;

e) allo sviluppo di soluzioni di mobilità sostenibile e innovativa, anche mediante l'utilizzo di strumenti digitali e di piattaforme di coordinamento dei servizi.

3. Le misure di cui al presente articolo sono attuate, in forma coordinata, dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali, anche in collaborazione con gli enti del Terzo settore ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché di altri soggetti pubblici e privati operanti nei territori interessati.

4. Le misure sono attuate previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

(Rigenerazione urbana e misure premiali)

1. Ai fini della presente legge, la rigenerazione urbana costituisce principio fondamentale del governo del territorio nelle aree interne ed è finalizzata a contrastare i fenomeni di spopolamento, marginalizzazione e polarizzazione insediativa, promuovendo uno sviluppo territoriale equilibrato e sostenibile, fondato sulla prossimità territoriale e sul policentrismo.

2. La rigenerazione urbana è attuata in via prioritaria mediante il recupero, la riqualificazione e il riuso del patrimonio edilizio esistente, pubblico e privato, nonché delle aree degradate, dismesse o sottoutilizzate, al fine di ridurre il consumo di nuovo suolo e di consentire nuove edificazioni esclusivamente in casi residuali e puntualmente motivati da esigenze di interesse pubblico.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono finalizzati, in particolare:

a) al miglioramento della qualità della vita e del benessere delle comunità locali;

b) alla riduzione dell'inquinamento e al contenimento dei fenomeni di degrado ambientale;

c) all'incremento degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei luoghi di aggregazione sociale;

d) al rafforzamento dell'accessibilità ai servizi pubblici essenziali, materiali e immateriali, anche attraverso infrastrutture fisiche e digitali adeguate;

e) alla promozione di una compresenza equilibrata delle funzioni residenziali, produttive, commerciali, sociali, culturali e agricole.

4. I comuni, singolarmente o in forma associata, nell'ambito delle rispettive competenze, individuano i settori di intervento prioritari e adottano strumenti di programmazione dedicati alla rigenerazione urbana nelle aree interne e montane, avvalendosi di procedure semplificate e assicurando il coordinamento con la pianificazione terri-

toriale e con le politiche sociali, abitative e ambientali.

5. Al fine di incentivare interventi coerenti con gli obiettivi della presente legge, sono previste misure di premialità in favore dei programmi e dei progetti di rigenerazione urbana localizzati nelle aree interne e nelle zone montane che perseguano risultati pubblici misurabili, con particolare riferimento:

a) al miglioramento dell'efficienza energetica e della sicurezza degli edifici;

b) al rafforzamento dell'edilizia residenziale pubblica e sociale e dei servizi di prossimità, ivi comprese le attività del settore terziario;

c) alla riduzione del degrado urbano e ambientale;

d) al coinvolgimento attivo delle comunità locali, degli enti del Terzo settore, delle ASP e degli operatori economici.

6. Le misure di premialità di cui al comma 5 possono consistere, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, in priorità nell'accesso ai finanziamenti, maggiorazioni dei contributi concedibili, agevolazioni di natura fiscale, nonché criteri preferenziali nell'ambito dei programmi nazionali e dell'Unione europea, fermo restando il rispetto degli obiettivi di interesse pubblico.

7. Le regioni e gli enti locali assicurano forme stabili di coordinamento istituzionale per l'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana nelle aree interne e nelle zone montane, favorendo modelli ordinari di esercizio delle funzioni amministrative e riducendo il ricorso a strumenti straordinari, al fine di garantire la continuità, l'efficacia e la certezza dell'azione pubblica.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita la Cabina nazionale per le aree interne istituita ai sensi dell'articolo 8 della

presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, assicurando il coordinamento con la SNAI e con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione vigenti.

CAPO II

GOVERNANCE MULTILIVELLO E CAPACITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 8.

(Istituzione della Cabina nazionale per le aree interne e del Tavolo di coordinamento per il partenariato sociale)

1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Cabina nazionale per le aree interne, con funzioni di indirizzo strategico, coordinamento e monitoraggio dell'attuazione della presente legge.

2. La Cabina nazionale per le aree interne è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato ed è composta da:

a) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri competenti in materia di sviluppo territoriale, economia e finanze, infrastrutture e trasporti, salute, lavoro e politiche sociali, istruzione, università e ricerca, ambiente e sicurezza energetica, agricoltura, sovranità alimentare e foreste, cultura, nonché per gli affari europei e il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

b) tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

c) due rappresentanti degli enti locali, di cui uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e uno dall'Unione delle province d'Italia;

d) un rappresentante del Dipartimento per le politiche di coesione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri o della struttura competente in materia di politiche di coesione;

e) cinque rappresentanti designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del la-

voro, espressione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, degli enti del Terzo settore, del sistema delle ASP e degli altri soggetti del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali.

3. I componenti di cui al comma 2 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su designazione delle amministrazioni, degli enti e degli organismi di appartenenza. La partecipazione alla Cabina nazionale per le aree interne non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

4. I componenti di cui al comma 2 restano in carica per tre anni e possono essere rinnovati una sola volta. In caso di cessazione anticipata, il componente subentrante resta in carica per il periodo residuo del mandato.

5. La Cabina nazionale:

a) assicura la coerenza delle politiche e degli interventi attuativi con i princìpi di prossimità territoriale e di accessibilità ai servizi pubblici essenziali di cui alla presente legge;

b) coordina l'utilizzo delle risorse europee, nazionali e regionali destinate alle aree interne, favorendo l'integrazione tra i diversi strumenti di finanziamento;

c) definisce *standard* comuni di monitoraggio e valutazione degli interventi;

d) adotta linee guida operative e indirizzi attuativi per l'attuazione degli interventi;

e) promuove il raccordo tra i livelli di governo e il coinvolgimento degli attori istituzionali e territoriali interessati.

6. La Cabina nazionale per le aree interne si riunisce con cadenza almeno semestrale e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario. Alle riunioni possono essere invitati, senza diritto di voto, rappresentanti di amministrazioni, enti pubblici, organismi tecnici, enti del Terzo settore e altri soggetti portatori di competenze

specifiche, in relazione alle materie trattate.

7. Al fine di assicurare la partecipazione e il confronto con tutte le forze sociali, nell'ambito della Cabina nazionale per le aree interne è istituito il Tavolo di coordinamento per il partenariato sociale.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le modalità di funzionamento, di convocazione e di deliberazione della Cabina nazionale, nonché il supporto tecnico e amministrativo assicurato dalle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, la composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo di coordinamento per il partenariato sociale.

Art. 9.

(Piani strategici subregionali)

1. Le regioni, in coerenza con la SNAI e con la programmazione dell'Unione europea e nazionale vigente, adottano piani strategici subregionali per le aree interne e montane, con una durata pari a sette anni, finalizzati a definire gli obiettivi, le priorità di intervento e le modalità di integrazione delle risorse nei territori interessati.

2. I piani strategici di cui al comma 1 sono elaborati sulla base di bacini di prossimità, intesi quali ambiti funzionali omogenei per l'accesso sostenibile ai servizi pubblici essenziali, alle infrastrutture e alle funzioni collettive, tenendo conto delle caratteristiche territoriali, demografiche, sociali ed economiche delle aree interessate.

3. Nell'ambito della predisposizione e dell'attuazione dei piani strategici di cui al comma 1, le regioni promuovono il coinvolgimento degli enti territoriali competenti, favorendo forme di coordinamento e collaborazione tra i comuni, le province e gli altri enti locali, al fine di assicurare la coerenza della pianificazione strategica e l'efficace realizzazione degli interventi.

4. Le province concorrono, nell'ambito delle rispettive funzioni, alla pianificazione strategica subregionale mediante attività di supporto tecnico e amministrativo, di rac-

colta ed elaborazione dei dati nonché di assistenza alla programmazione, all'attuazione e al monitoraggio degli interventi previsti dai piani strategici di cui al comma 1.

Art. 10.

(Associazionismo intercomunale e transizione digitale)

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa e assicurare la qualità, la sicurezza e l'accessibilità dei servizi digitali nelle aree interne e montane, i comuni ubicati in tali territori possono esercitare, in forma associata, le funzioni relative alla transizione digitale, mediante unioni di comuni, convenzioni o altre forme associative previste dall'ordinamento degli enti locali.

2. Nell'ambito delle forme associative di cui al comma 1, i comuni provvedono alla nomina congiunta del Responsabile per la transizione digitale e all'istituzione dell'ufficio per la transizione digitale in forma associata, ai sensi dell'articolo 17 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. I comuni che adottano le modalità di gestione associata di cui al presente articolo accedono prioritariamente alle misure di supporto tecnico, formativo e finanziario previste dalla presente legge e ai programmi di assistenza tecnica della Cabina nazionale per le aree interne.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Cabina nazionale per le aree interne, sono stabiliti i requisiti organizzativi e professionali del Responsabile per la transizione digitale e dell'ufficio per la transizione di cui al comma 2, i livelli minimi di qualità e accessibilità dei servizi digitali nonché i criteri di valutazione e i meccanismi di premialità.

Art. 11.

(Rafforzamento della capacità amministrativa e monitoraggio della qualità)

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono accompagnati da programmi

strutturati di formazione, aggiornamento professionale e affiancamento operativo del personale delle amministrazioni statali, regionali e locali interessate, con particolare riferimento ai comuni delle aree interne e montane.

2. I programmi di cui al comma 1 sono finalizzati al miglioramento delle competenze amministrative, organizzative e digitali nonché alla capacità di progettazione, gestione e attuazione degli interventi finanziati.

3. La Cabina nazionale per le aree interne assicura il monitoraggio della qualità amministrativa mediante un sistema di indicatori comparativi, anche attraverso strumenti di misurazione riconosciuti a livello nazionale, e procede alla pubblicazione di un rapporto annuale sui risultati conseguiti.

CAPO III

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA, INIZIATIVA ECONOMICA E LAVORO

Art. 12.

*(*Tutor *pubblico d'impresa e silenzio assenso)*

1. Al fine di favorire la nascita e lo sviluppo di iniziative economiche nei territori delle aree interne e montane, è istituita la figura del *tutor* pubblico d'impresa con compiti di assistenza tecnica e amministrativa nei confronti dei soggetti proponenti, per la gestione delle procedure autorizzative e l'avvio operativo dell'attività.

2. Al fine di supportare la nascita e lo sviluppo di iniziative economiche nei territori delle aree interne e montane, gli enti locali possono mettere a disposizione delle associazioni di rappresentanza risorse e strumenti funzionali allo svolgimento di attività di promozione imprenditoriale, assistenza e tutoraggio in favore dei soggetti proponenti, a supporto dell'elaborazione del piano di impresa, secondo modalità definite in sede convenzionale.

3. Il *tutor* di cui al comma 1 opera presso lo Sportello unico territoriale per le

aree interne istituito ai sensi dell'articolo 14, secondo indirizzi e criteri operativi stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Cabina nazionale per le aree interne.

4. I soggetti che avviano attività economiche nelle aree interne possono avvalersi dell'assistenza del *tutor* di cui al comma 1 per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data di inizio dell'attività. Il *tutor* assicura la completezza delle istanze, la correttezza delle istruttorie e il rispetto dei termini dei procedimenti amministrativi connessi.

5. In caso di inadempimento o negligenza imputabile al *tutor* di cui al comma 1, l'amministrazione competente applica le sanzioni disciplinari e le penalità previste dal decreto di cui al comma 3, anche con riferimento al danno derivante dal ritardo nella conclusione dei procedimenti.

6. Per i progetti di investimento o di avvio di attività economiche localizzati nelle aree interne e asseverati da un professionista abilitato ai sensi della normativa vigente, decorso il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, senza che sia stato comunicato un motivato diniego, si applica il principio del silenzio assenso, ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. Restano fermi gli obblighi e i vincoli derivanti dalla normativa in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio culturale, della salute e della sicurezza pubblica.

Art. 13.

(Interventi delle regioni e delle province autonome in favore delle imprese e del sistema creditizio)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono realizzare, anche mediante le rispettive società di sviluppo e a valere sulle risorse dei fondi di coesione di rispettiva pertinenza, interventi e programmi, compresi quelli di natura sperimentale, finalizzati al sostegno delle

imprese operanti nelle aree interne comprese nel proprio perimetro territoriale, prevedendo in particolare una o più delle seguenti misure in loro favore:

a) crediti a tasso agevolato attraverso l'eventuale istituzione di un fondo di rotazione;

b) contributi a fondo perduto, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa dell'Unione europea sugli aiuti « *de minimis* », destinati ai percorsi di emersione del lavoro irregolare e alla relativa regolarizzazione dei rapporti di lavoro e a quelli relativi alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;

c) bonus occupazionali per il collocamento lavorativo mirato di soggetti svantaggiati;

d) contributi a fondo perduto, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa dell'Unione europea sugli aiuti « *de minimis* », destinati alla copertura di costi per servizi di assistenza tecnica e tutoraggio per l'assolvimento degli obblighi normativi e regolamentari conseguenti al rientro nella legalità dell'impresa e attività di formazione d'impresa rivolta agli amministratori e ai dipendenti;

e) contributi a fondo perduto, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa dell'Unione europea sugli aiuti « *de minimis* », destinati alla copertura di costi per servizi di assistenza tecnica, formazione, accompagnamento e monitoraggio per la costituzione di cooperative e imprese sociali;

f) riduzione temporanea dell'imposta regionale sulle attività produttive per specifiche attività d'impresa in settori a rischio di desertificazione.

2. Le regioni, al fine di concorrere al mantenimento e allo sviluppo di presìdi territoriali di prossimità nel settore del credito, possono sottoscrivere appositi accordi con l'ABI – Associazione bancaria italiana e la Federcasse – Federazione italiana delle banche di credito cooperativo – le casse rurali e artigiane, prevedendo al-

tresì forme di sostegno dei livelli occupazionali, per la gestione convenzionale dei servizi di tesoreria comunale nonché per l'attivazione di sportelli decentrati delle rispettive società di sviluppo.

Art. 14.

(Sportello unico territoriale per le aree interne)

1. Presso le unioni di comuni è istituito lo Sportello unico territoriale per le aree interne, quale punto di accesso unitario per i procedimenti amministrativi relativi agli interventi localizzati nei territori di competenza.

2. Lo Sportello unico di cui al comma 1 coordina le autorizzazioni, i pareri e le conferenze di servizi, assicurando tempi certi, la semplificazione procedurale e la gestione digitale delle istanze.

Art. 15.

(Classificazione delle attività economiche a carattere multifunzionale)

1. L'Istituto nazionale di statistica, in raccordo con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, definisce una classificazione volta all'attribuzione di codici ATECO specifici per le attività a carattere multifunzionale, al fine di consentire alle imprese ubicate nelle aree interne di esercitare attività integrate e plurisettoriali, funzionali alla sostenibilità economica e occupazionale.

Art. 16.

(Collaborazione tra soggetti pubblici e privati e partenariati sociali)

1. Le amministrazioni pubbliche, nell'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, fermo restando il ricorso prioritario alle strutture proprie, promuovono forme di collaborazione tra i soggetti pubblici e privati, finalizzate alla gestione, alla valorizzazione e alla manutenzione di

beni e servizi di interesse territoriale nelle aree interne e montane.

2. Ai fini cui al comma 2, le amministrazioni possono ricorrere al partenariato pubblico-privato e a forme speciali di partenariato pubblico-privato, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici e dei princìpi di economicità, efficacia, imparzialità e trasparenza.

3. La Cabina nazionale per le aree interne elabora e rende disponibili schemi tipo e clausole uniformi per l'attivazione dei partenariati di cui al comma 2, con particolare attenzione alla sostenibilità economica e gestionale degli interventi nel medio e lungo periodo.

4. Le amministrazioni pubbliche possono altresì attivare procedure di co-programmazione e co-progettazione con gli enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 55 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché accordi o patti di collaborazione con le associazioni di rappresentanza delle categorie economiche comparativamente più rappresentative per la cura, la gestione e il riuso dei beni comuni.

CAPO IV

MISURE SOCIALI E DEMOGRAFICHE PER IL CONTRASTO DELLO SPOPOLAMENTO

Art. 17.

(Clausola sociale per le aree interne)

1. Al fine di contrastare lo spopolamento e favorire la stabilità demografica ed economica delle aree interne, è istituita la « clausola sociale per le aree interne », intesa quale insieme coordinato di misure selettive di sostegno.

2. La clausola sociale di cui al comma 1 si applica in via prioritaria ai comuni caratterizzati da maggiore distanza dai servizi pubblici essenziali e da più elevata criticità demografica e occupazionale ed è destinata in particolare a:

a) residenti nei comuni delle aree interne;

b) persone e nuclei familiari che trasferiscono o riacquistano la residenza nei medesimi comuni;

c) giovani fino a quarant'anni di età, giovani coppie e famiglie con figli;

d) donne, lavoratori autonomi, imprenditori e professionisti che avviano o trasferiscono attività economiche nei territori interessati;

e) soggetti coinvolti in percorsi di accoglienza e integrazione finalizzati al ripopolamento.

3. I progetti di accoglienza e integrazione realizzati nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono valorizzati quali strumenti di rigenerazione demografica, attraverso la definizione di criteri di integrazione sociale e di coinvolgimento delle comunità locali.

4. Nell'ambito dell'attuazione della clausola sociale di cui al comma 1, le amministrazioni statali, regionali e locali, nell'esercizio delle rispettive competenze, possono introdurre criteri di priorità, premialità o riserva nei bandi, negli incentivi e nelle misure di sostegno economico e occupazionale finanziate con risorse nazionali e dell'Unione europea destinati alle aree interne.

5. Le misure previste dal presente articolo sono coordinate con le misure di sostegno alle filiere territoriali integrate di cui all'articolo 21 e con i criteri di prossimità ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 4.

Art. 18.

(Introduzione sperimentale di agevolazioni fiscali per il rientro nei territori delle aree interne e montane)

1. In via sperimentale e previa valutazione di impatto, possono essere introdotte agevolazioni fiscali in favore dei soggetti che trasferiscono la residenza o rientrano dall'estero per svolgere attività lavorative,

professionali o imprenditoriali nei territori delle aree interne e montane nonché in favore dei pensionati che trasferiscono o riacquistano la residenza nei comuni delle aree interne.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono adottate nel rispetto della normativa dell'Unione europea, dei vincoli di finanza pubblica e dei princìpi di equità, proporzionalità e selettività, e sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia.

CAPO V

AGRICOLTURA, FORESTE, FILIERE TERRITORIALI E SERVIZI ECOSISTEMICI

Art. 19.

(Insediamento dei giovani in agricoltura e Banca della terra)

1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e il consolidamento delle attività agricole nelle aree interne e montane, è istituito un fondo per l'insediamento dei giovani agricoltori, destinato a sostenere l'avvio e il rafforzamento delle imprese agricole localizzate nei territori interessati.

2. È promosso il rafforzamento della Banca della terra, quale strumento di ricognizione, valorizzazione e messa a disposizione, mediante concessione o alienazione a condizioni agevolate, dei terreni agricoli e forestali inutilizzati o sottoutilizzati.

3. Nell'ambito delle attività della Banca della terra, possono essere previste forme di gestione unitaria dei terreni di cui al comma 2, anche attraverso il coinvolgimento di università ed enti pubblici di ricerca, quali soggetti deputati ad attività di ricomposizione fondiaria, cura, valorizzazione produttiva e sperimentazione agricola, nel rispetto della normativa vigente in materia di proprietà, uso del suolo e tutela ambientale.

4. Al fine di promuovere lo sviluppo di filiere territoriali sostenibili e l'incremento del valore economico dei patrimoni locali,

sono altresì favoriti strumenti di pianificazione, certificazione e gestione integrata delle risorse naturali, con particolare riferimento alle risorse boschive, forestali e idriche, anche mediante l'adozione di sistemi di certificazione della qualità e dell'origine dei prodotti e dei servizi ecosistemici.

5. Le misure di cui al comma 4 sono finalizzate a consentire l'inserimento delle risorse naturali nei processi produttivi, nel rispetto dei princìpi di sostenibilità ambientale, nonché a favorire la valorizzazione economica dei patrimoni territoriali, compresa la possibilità di contabilizzazione e gestione attiva dei patrimoni boschivi dei comuni delle aree interne e montane.

6. Le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 1, della Banca della terra e degli strumenti di cui ai commi 3 e 4 nonché i criteri di accesso alle misure di sostegno sono stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Cabina nazionale per le aree interne.

Art. 20.

(Pagamenti per servizi ecosistemici)

1. Al fine di riconoscere il valore pubblico delle attività di tutela ambientale, di presidio del territorio e di manutenzione attiva dei beni naturali svolte nelle aree interne e montane, sono istituiti i « pagamenti per i servizi ecosistemici », intesi quali strumenti di remunerazione delle prestazioni rese nell'interesse collettivo.

2. I pagamenti di cui al comma 1 sono finalizzati, in particolare, alla tutela della biodiversità, alla conservazione delle risorse idriche, alla prevenzione del dissesto idrogeologico, alla manutenzione del paesaggio rurale e forestale e alla valorizzazione sostenibile dei beni ambientali.

3. Possono beneficiare dei pagamenti di cui al comma 1 i soggetti pubblici e privati che esercitano attività agricole, forestali o di gestione del territorio nonché gli enti e le forme associative che gestiscono beni collettivi o demaniali, nel rispetto della funzione pubblica dei beni stessi.

4. I criteri di ammissibilità, le modalità di determinazione dei pagamenti, gli obblighi a carico dei beneficiari e le forme di controllo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 21.

(Sostegno alle filiere territoriali integrate)

1. Al fine di rafforzare l'economia locale e valorizzare le risorse delle aree interne e montane, sono previsti interventi per il sostegno allo sviluppo delle filiere territoriali integrate, con particolare riferimento ai settori agroalimentare, forestale, artigianale, commerciale e dei servizi di prossimità, culturale e turistico.

2. Gli interventi di cui al comma 1 promuovono la cooperazione tra le imprese, gli enti locali e gli enti del Terzo settore, anche mediante reti territoriali, marchi di qualità e strumenti di valorizzazione delle produzioni e dei servizi locali.

3. Le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono stabilite nell'ambito della programmazione unitaria di cui all'articolo 27, nel rispetto dei princìpi di sostenibilità economica, ambientale e sociale.

CAPO VI

SOSTEGNO ALL'ABITARE, PATRIMONIO PUBBLICO E INFRASTRUTTURE DIGITALI

Art. 22.

(Comunità energetiche rinnovabili)

1. Al fine di promuovere la coesione territoriale, la sostenibilità ambientale e la riduzione dei costi energetici per i cittadini, le imprese e gli enti locali, sono previsti interventi per il sostegno allo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili nei terri-

tori delle aree interne e montane, in coerenza con la normativa nazionale e dell'Unione europea vigente.

2. Le comunità energetiche rinnovabili di cui al comma 1 favoriscono la produzione, la condivisione e l'autoconsumo di energia prodotta da fonti rinnovabili, contribuendo al rafforzamento dell'autonomia energetica locale e alla valorizzazione delle risorse territoriali, nel rispetto dei princìpi di sostenibilità economica e ambientale.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono promossi nell'ambito della programmazione nazionale, regionale e locale, anche attraverso il coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le misure di sostegno finanziate dalle risorse dell'Unione europea e nazionali destinate alle aree interne.

Art. 23.

(Connettività digitale e servizi pubblici accessibili)

1. La diffusione della connettività a banda ultra-larga e l'erogazione di servizi pubblici digitali accessibili sono obiettivi prioritari per la coesione territoriale nelle aree interne e montane.

2. Al fine di garantire l'erogazione di servizi digitali inclusivi, le amministrazioni locali, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano la progettazione e l'erogazione dei servizi digitali secondo criteri di accessibilità, interoperabilità e sicurezza, anche mediante forme di cooperazione tra enti.

3. All'attuazione del principio di accessibilità dei servizi pubblici digitali di cui ai commi 1 e 2 concorrono la continuità e lo sviluppo del progetto « Polis » – Case dei servizi di cittadinanza digitale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *f)*, numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, quale strumento di prossimità per l'erogazione assistita dei servizi pubblici digitali nelle aree interne e montane, in coerenza con quanto previsto dal medesimo decreto-legge n. 59 del 2021.

4. Nell'ambito degli interventi di cui al presente articolo, è promossa l'implemen-

tazione di servizi di sanità digitale e di telemedicina, quali strumenti di supporto all'accesso alle cure, alla prevenzione, alla gestione delle cronicità e al rafforzamento dell'assistenza sanitaria di prossimità, in particolare nei territori caratterizzati da una maggiore distanza dai servizi sanitari essenziali e dalla elevata presenza di popolazione anziana.

5. I servizi di cui al comma 4 sono sviluppati in coerenza con la normativa vigente in materia sanitaria e sociosanitaria e con gli strumenti di programmazione nazionale e regionale, favorendo l'integrazione tra la medicina generale, i servizi territoriali, l'assistenza domiciliare e le strutture di prossimità, anche attraverso l'utilizzo delle infrastrutture digitali e delle piattaforme interoperabili.

6. Gli interventi di potenziamento della connettività e dei servizi digitali sono programmati in coerenza con gli strumenti nazionali di pianificazione e con il coordinamento della Cabina nazionale per le aree interne.

7. Le modalità attuative e i criteri di priorità per la programmazione e il finanziamento degli interventi di potenziamento della connettività a banda ultra-larga nelle aree interne sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti, sentita la Cabina nazionale per le aree interne, anche attraverso accordi con i fornitori di servizi di comunicazione elettronica e con i soggetti pubblici o privati concessionari di infrastrutture digitali.

CAPO VII

FINANZIAMENTO, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Art. 24.

(Fonti di finanziamento e coordinamento)

1. All'attuazione delle misure previste dalla presente legge si provvede a valere sulle seguenti risorse, nel rispetto della disciplina ad esse applicabile e dei vincoli di finanza pubblica:

a) le risorse statali iscritte in un apposito fondo pluriennale per le aree interne

e montane, secondo gli stanziamenti annualmente autorizzati dalla legislazione vigente;

b) le risorse derivanti dai fondi dell'Unione europea e nazionali destinati alle politiche di coesione e di sviluppo territoriale, ivi compresi il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e il PNRR, nel rispetto delle rispettive finalità e modalità di utilizzo;

c) le risorse finanziarie delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e disponibilità di bilancio.

2. La Cabina nazionale per le aree interne assicura il coordinamento e la programmazione unitaria delle risorse di cui al comma 1, al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di interventi nonché di garantire la coerenza con gli obiettivi della presente legge e con gli strumenti di programmazione vigenti.

Art. 25.

(Indicatori di risultato e banca di dati delle buone pratiche)

1. Al fine di assicurare il monitoraggio unitario e la valutazione degli effetti degli interventi previsti dalla presente legge, la Cabina nazionale per le aree interne definisce un sistema comune di indicatori di risultato e di impatto riferiti, in particolare, ai seguenti ambiti:

a) l'andamento demografico e le dinamiche insediative;

b) l'accessibilità e la qualità dei servizi pubblici essenziali;

c) i livelli occupazionali e della qualità del lavoro;

d) gli investimenti privati attivati;

e) lo stato di avanzamento e la spesa certificata degli interventi;

f) la qualità amministrativa e la capacità di attuazione delle amministrazioni locali.

2. Presso la Cabina nazionale per le aree interne è istituita una banca di dati delle buone pratiche, finalizzata alla raccolta, sistematizzazione e diffusione delle esperienze progettuali e amministrative maggiormente efficaci nell'ambito delle politiche per le aree interne e montane.

3. La banca di dati di cui al comma 2 è resa accessibile alle amministrazioni statali, regionali e locali nonché agli enti del Terzo settore, alle ASP e agli altri soggetti del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali coinvolti nell'attuazione degli interventi, al fine di favorire la diffusione e la replicabilità delle esperienze efficaci e il miglioramento continuo delle politiche pubbliche.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Cabina nazionale per le aree interne, sono stabilite le modalità di funzionamento della banca di dati di cui al comma 2, i criteri di selezione delle buone pratiche e le forme di interoperabilità con i sistemi informativi esistenti, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali

Art. 26.

(Valutazione indipendente e relazione alle Camere)

1. Al fine di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'impatto delle misure previste dalla presente legge, è effettuata una valutazione indipendente con cadenza biennale sugli effetti prodotti nei territori delle aree interne e montane.

2. La valutazione di cui al comma 1 è affidata a soggetti dotati di comprovate competenza ed esperienza in materia di analisi delle politiche pubbliche e di valutazione degli interventi territoriali, individuati nel rispetto dei princìpi di indipendenza, imparzialità e trasparenza.

3. La valutazione è effettuata sulla base degli indicatori di risultato e di impatto definiti ai sensi dell'articolo 25.

4. La Cabina nazionale per le aree interne, ogni due anni, presenta alle Camere una relazione sugli esiti della valutazione di cui al comma 1 nonché sul conseguimento degli obiettivi della SNAI, tenuto conto altresì dei risultati del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

5. La relazione di cui al comma 4 è pubblicata nei siti *internet* istituzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle amministrazioni competenti, nel rispetto dei princìpi di trasparenza e accessibilità dell'azione amministrativa.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27.

(Coordinamento con la Strategia nazionale per le aree interne e con altri strumenti di programmazione)

1. L'attuazione della presente legge è assicurata in coerenza con la SNAI, di cui costituisce quadro normativo di riferimento, nonché con la programmazione dell'Unione europea e nazionale vigente in materia di coesione territoriale e sviluppo locale.

2. Gli atti di programmazione, gli strumenti attuativi e gli interventi finanziati ai sensi della presente legge sono adottati in modo coordinato con le politiche e i programmi settoriali incidenti sui territori delle aree interne e montane, al fine di evitare sovrapposizioni e garantire l'integrazione delle risorse e degli obiettivi.

3. Per i territori interessati, l'attuazione della presente legge è altresì coordinata, ove compatibile, con il Piano strategico della Zona economica speciale – ZES unica, di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con particolare riferimento agli interventi in materia di competenze, rafforzamento della managerialità, innovazione responsabile e attrazione degli investimenti.

4. La Cabina nazionale per le aree interne assicura il raccordo tra gli strumenti di cui ai commi 1, 2 e 3, anche ai fini del monitoraggio e della valutazione degli effetti complessivi delle politiche attuate.